

STUDIO LEGALE AVV. ROBERTO LONGHIN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Vittorio Amedeo II, 19 - Tel. 011 518.71.19 r.a. - Fax 011 515.87.14 - 10121 TORINO
roberto.longhin@studiolegalelonghin.it
robertolonghin@pec.ordineavvocatitorino.it

Avv. **ROBERTO LONGHIN**

Avv. **CINZIA ALESIANI**
Avv. **VERONIQUE CAFFARATTO**
Avv. **FEDERICO SANTORO**
Avv. **ROBERTO IMPEDUGLIA**
Avv. **CHIARA LONGHIN**

Torino, 11 maggio 2022

Preg.mo Sig.
Presidente
Ordine Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Torino
Corso Francia, 8

10143 - TORINO

OGGETTO: La bocciatura del rendiconto e le sue conseguenze

Mi è stato chiesto di chiarire quali conseguenze comporti la bocciatura, meglio la mancata approvazione del Rendiconto Finanziario 2021 dell'OMCeO di Torino.

1. L'esame della legge professionale (art. 3 DLCPS 233/46) dispone che il Consiglio propone alla approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Oltre alla disposizione sopra richiamata non si riscontrano altre norme che regolino la materia. Né il regolamento di attuazione (DPR 221/50), né il regolamento sulla contabilità di cui si è dotato l'Ordine di Torino indicano quali siano le conseguenze della mancata approvazione del rendiconto dell'OMCeO.

L'unica norma richiamata prevede solo l'obbligatorietà e l'annualità del rendiconto, dimostrando scarso interesse alla rilevanza che esso assume nella attività dell'OMCeO.

Manca tanto nella legge originaria, quanto in quella di riforma (3/2018) quanto nel regolamento una "disciplina del rendiconto" nonostante esso rivesta un'importanza sulla correttezza della gestione contabile, poi sulla sua funzione giuridica fornendo il grado del rispetto da parte dell'organo di gestione dei vincoli derivati dalla programmazione e, da ultimo, sulla funzione c.d. politica in ragione della funzione di indirizzo riservata all'Assemblea.

Può comunque dirsi che il voto contrario al rendiconto costituisce un sintomo di criticità e può equivalere ad un

voto di sfiducia sulla gestione, ma le sue conseguenze non sono normate.

2. Fatta questa premessa, l'interrogativo porta a chiedersi in quale ambito occorra guardare per trovare soluzione.

Gli ambiti sono sostanzialmente quello dell'ordinamento pubblico e quello dell'ordinamento privato in entrambi i quali sono presenti disposizioni specifiche, come ad esempio gli art. 2383, 2393, 2484 del codice civile in materia societaria o le disposizioni presenti del TU degli Enti Locali o nelle norme sull'ordinamento di altri enti pubblici.

La ricerca d'ambito non è facile perché tutte queste disposizioni sono norme speciali, la cui estensione applicativa in via analogica non è consentita o è molto discutibile nei confronti degli ordini professionali.

Ciò che comunque si ricava dall'esame delle varie norme di entrambi gli ordinamenti tanto pubblico che privato è l'unitarietà delle conseguenze più estreme.

Qualunque sia la causa della mancata approvazione del rendiconto (inadempienza degli amministratori, inadempienza dell'organo di controllo o voto contrario dell'assemblea), la stessa non è priva di conseguenze che vanno dalla responsabilità degli amministratori, a quella dell'organo di controllo, fino allo scioglimento dell'ente e/o della società.

3. Tornando all'ambito a cui occorre avere riguardo, questo non può che essere quello pubblico essendo gli OMCEO "enti pubblici non economici" per specifica declaratoria della L. 3/18, tant'è che essi sono tenuti a rispettare la normativa pubblica con riferimento alla redazione dei bilanci e del rendiconto. Questo lo si riscontra anche nello stesso esame del rendiconto 2021 che risulta redatto secondo i criteri della contabilità dello Stato, ispirato ai principi di annualità, integrità, universalità, pubblicità, veridicità, pareggio, trasparenza e controllo.

4. Passando ad analizzare le regole dell'ordinamento pubblico si riscontrano varie disposizioni normative che regolano le conseguenze della mancata approvazione del rendiconto, tutte unidirezionalmente indirizzate in ultima ratio allo scioglimento dell'organo di gestione per l'impossibilità di funzionamento di cui la mancata approvazione del rendiconto è indice.

Può quindi affermarsi che la conseguenza ultima della mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea può essere lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine (alla stessa stregua dello scioglimento del Consiglio comunale o dello scioglimento della società nell'ordinamento civile). Lo scioglimento è però l'ultima ratio che in varie norme pubbliche è temperata dalla possibilità di evitare questa grave conseguenza con l'assegnazione di un termine per

giungere ad approvare il rendiconto (art. 227 TUEL, art. 1 L. 75/02).

In caso di ulteriore mancata approvazione del rendiconto la legge prevede la sostituzione dell'organo consiliare con la nomina di un Commissario che si sostituirà nella gestione, dando inizio alla procedura di scioglimento del Consiglio e al suo rinnovo.

La normativa pubblica prevede inoltre tutta una serie di gravi limitazioni sull'attività dell'ente e l'assoggettamento a stringenti controlli fino all'adempimento.

Tutte queste disposizioni sono, come detto, norme speciali che non possono trovare applicazione diretta al caso in esame, ma costituiscono validi indicatori ai quali fare riferimento.

5. Il rendiconto 2021 dell'OMCeO non è stato approvato dall'Assemblea che, specificamente interpellata, non ha motivato tale bocciatura con rilievi tecnici, ma per rimostranza politica.

L'Assemblea ha manifestato un chiaro malcontento, consapevole forse che l'oggettività dei dati contabili non consente di fare un altro rendiconto, e ha strumentalizzato l'approvazione di quello sottoposto, bocciandolo.

Il documento contabile potrà quindi essere riproposto all'Assemblea, accompagnato da una relazione giustificativa del Presidente e qualora essa non dovesse nuovamente essere approvato renderebbe necessario riferirne al Ministero vigilante per le valutazioni di cui all'art. 4 del DLCPS 233/46.

Il Ministero potrebbe infatti interpretare la situazione come un'impossibilità di funzionamento del Consiglio e, sentita la Federazione, promuoverne lo scioglimento.

Questo in sintesi il nostro pensiero, per il cui approfondimento rimaniamo disponibili.

Avv. Chiara Longhin

Avv. Roberto Longhin

